

ALLEGATO



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI**

***COMITATO 2 “AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI” DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E PER L’IGIENE DEL
LAVORO***

**ORIENTAMENTI PRATICI PER LA DETERMINAZIONE DELLE
ESPOSIZIONI SPORADICHE E DI DEBOLE INTENSITÀ
ALL’AMIANTO NELL’AMBITO DELLE OPERAZIONI PREVISTE
DALL’ART. 59-QUINQUIES COMMA 2. DEL D.LGS. N. 626/94, COSÌ
COME INSERITO DALL’ART. 2 COMMA 1. DEL D.LGS. N. 257/06,
FATTA SALVA TUTTA LA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

**TESTO APPROVATO DAL COMITATO 2
NELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 2008**

Luisa Benedettini (CGIL), Manuela Maria Brunati (CNA), Delia Cavallo (ISPESL), Gloria Chiappini (CONFAPI), Eugenia Duca (Confederazione Italiana Unionquadri-C.I.U.), Francesca Ferrocchi (ANCE-Confindustria), Celsino Govoni (Regione Emilia-Romagna), Vanessa Manni (ISPESL), Achille Marconi (ISS), Lucina Mercadante (INAIL), Roberto Moccaldi (CNR), Pietro Nataletti (ISPESL), Liliana Panei (Ministero dello sviluppo economico), Bruno Papaleo (ISPESL), Franco Polemio (Regione Puglia), Sara Stabile (ISPESL), Antonio Terracina (INAIL), Paola Tomao (ISPESL)

Premesso che:

al Comitato n.2 della Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro è stato richiesto di proporre orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità all'amianto (ESEDI), le quali consentono di non applicare gli articoli 59-VI, 59-XV, 59-XVI del D.Lgs. 25/07/2006 n° 257, a condizione che dalla valutazione dei rischi risulti che il valore limite non sia superato nell'aria dell'ambiente di lavoro. Il compito in definitiva è quello di individuare attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate inequivocabilmente sporadiche e contemporaneamente esponano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto. La conformità a tali condizioni espositive comporta livelli di rischio stimato socialmente accettabili.

Considerando che:

- l'amianto è una sostanza cancerogena classificata in categoria 1 secondo i criteri dell'Unione Europea per la classificazione delle sostanze pericolose;
- anche per le attività "ESEDI" il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare quanto disposto dal titolo VI-bis del D.Lgs. 626/94, ad eccezione dell'invio della notifica preliminare, dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria specifica per l'esposizione all'amianto, dell'istituzione delle cartelle di rischio specifico e dell'iscrizione nel registro degli esposti;
- le attività di smaltimento e rimozione dell'amianto e di bonifica delle aree interessate devono essere effettuate da imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006;
- le aziende iscritte alla categoria 10 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, nella misura in cui svolgono la loro attività di bonifica dell'amianto e materiali contenenti amianto (MCA) in modo non sporadico, non possono usufruire delle facilitazioni previste dall'art. 59 quinquies comma 2 del D.Lgs. 626/94;
- le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la qualità dell'aria in Europa (WHO, 2000) evidenziano che un'esposizione continuativa per l'intera vita della popolazione generale a 1 F/l (una fibra per litro) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti;
- il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità è la dose cumulata annua, riferita a uno scenario di esposizione professionale (1920 ore annue: 240 giornate lavorative di 8 ore ciascuna);
- le stime di rischio indicate dall'OMS, sulla base delle quali è stato elaborato il presente documento, garantiscono una adeguata protezione della salute;

- per determinare quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di “ESEDI” si devono verificare le condizioni di sporadicità dell’attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore, subordinato o ad esso equiparato, nelle diverse attività svolte in presenza di amianto.

Le attività “ESEDI” vengono così definite:

- Attività in cui si trattano unicamente materiali contenenti amianto non friabili in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice in buono stato di conservazione.
- Attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/l calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente.

A titolo indicativo, nei punti a), b), c) e d) dell’Allegato 1 al presente documento si riportano elenchi non esaustivi di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive di cui sopra, possono rientrare nelle attività “ESEDI”. La Commissione Consultiva Permanente potrà aggiornare successivamente tali elenchi.

Da quanto suesposto si ritiene che le attività “ESEDI” riportate nell’Allegato 1, possano essere svolte ad esempio da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori ecologici, che occasionalmente si trovino nella condizione di svolgere lavori con MCA *in matrice compatta* e che siano formati secondo il dettato normativo previsto dall’articolo 59-quaterdecies del D.Lgs. n. 626/94.

Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, durante l’effettuazione delle attività “ESEDI”, dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell’art. 59-octies del D.Lgs. 626/94, con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

ALLEGATO 1: ELENCO ATTIVITÀ “ESEDI”

a) *Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato su MCA in matrice non friabile:*

- 1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
- 2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m²) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
- 3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
- 4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
- 5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m²), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
- 6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
- 7) attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente;
- 8) inserimento, all'interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
- 9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.

b) *Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono presenti in matrice compatta:*

- 1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- 2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10m²) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;

- 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10m²) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.
- c) *Incapsulamento e confinamento di MCA in matrice non friabile che si trova in buono stato di conservazione:***
- 1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
 - 2) messa in sicurezza di materiale frammentato(in quantità non superiore all'equivalente di 10m²), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.
- d) *Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:***
- 3) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all'evoluzione delle conoscenze.

Bibliografia

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Air Quality Guidelines for Europe. WHO Regional Publications, European Series, N.91. Regional Office for Europe, Copenhagen, 2000.